

STATUTO

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

1. E' costituita, ai sensi dell'Art. 36 e seguenti del Codice Civile e della L.383/2000, l'Associazione di Promozione Sociale denominata CONSULTA PROVINCIALE DEL VOLONTARIATO PER LA PROTEZIONE CIVILE, in sigla CPVPC, con sede legale in Modena Via Jacopo Barozzi, 340 presso i locali dell'Assessorato Ambiente e Difesa del Suolo della Provincia di Modena.
2. L'Associazione non ha fini di lucro. E' fatto divieto di ripartire i proventi tra gli associati in forme indirette o differite. L'eventuale avanzo di gestione deve essere destinato interamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui al successivo art. 2.
3. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2

Scopi e attività

1. La Consulta persegue le finalità previste nell'atto costitutivo, quelle previste dalla Legge 225 del 24 Febbraio 1992 e ss.mm.ii., istitutiva del Servizio Nazionale della Protezione Civile nonché previste dalla Legge Regionale n. 1 del 07 febbraio 2005 e successive modificazioni ed integrazioni, attua opportune azioni di previsione - prevenzione - monitoraggio – soccorso alle popolazioni colpite da calamità naturali o procurate dall'uomo, anche con l'apporto di specialisti, nonché attività e progetti di Cooperazione allo Sviluppo e Cooperazione Internazionale nei Paesi in via di sviluppo.
2. In particolare la Consulta si propone di:

- a) promuovere un effettivo legame ed un migliore rapporto di collaborazione fra tutte le Organizzazioni di Volontariato di protezione civile;
- b) contribuire allo sviluppo ed al potenziamento del Volontariato di protezione civile;
- c) rendersi interprete presso le Autorità competenti della necessità del collegamento e della collaborazione, esprimendo - qualora richiesto - pareri e consulenze sui disegni di legge, regolamenti, piani, programmi e organizzazione di protezione civile, al fine di un più organico impegno con minor spreco di uomini (miglior utilizzo delle risorse) per il raggiungimento dei fini quali la previsione, la prevenzione ed il soccorso in materia di Protezione Civile;
- d) promuovere ogni forma di studio, dibattito, informazione, formazione ed addestramento delle Organizzazioni di Volontariato di protezione civile, aderenti alla Consulta, in un momento organizzato e coordinato dalla medesima, nel pieno rispetto delle autonomie delle singole Organizzazioni aderenti;
- e) mantenere, attraverso apposite manifestazioni, vivo lo spirito del Volontariato di protezione civile. Collateralmente la Consulta potrà promuovere e svolgere, anche in collaborazione con altri Enti pubblici o privati operanti per finalità simili o complementari, tutte quelle attività a carattere culturale, didattico, di ricerca scientifica, sportivo e ricreativo che possono essere utili per la diffusione dei principi di solidarietà umana, civile e sociale, per la protezione della pubblica incolumità, per la tutela dei beni culturali e degli ambienti (pubblici, privati e naturali);
- f) promuovere il rispetto delle regole di prevenzione, assicurazione e

- sicurezza del Volontariato in attività di protezione civile;
- g) creare un movimento di pubblica opinione a favore della Protezione Civile e del Volontariato per la protezione civile e compiere ogni altro atto che possa facilitare o favorire il raggiungimento degli scopi prefissi dalla Consulta Provinciale del Volontariato per la Protezione Civile;
 - h) compiere interventi e soccorsi in territorio provinciale, regionale, nazionale e internazionale nonché attività e progetti di Cooperazione allo Sviluppo e Cooperazione Internazionale nei Paesi in via di Sviluppo.
3. Scopo delle Organizzazioni aderenti alla Consulta è di prestare volontariamente e gratuitamente opera di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite da calamità pubbliche, naturali o catastrofi, con impiego di uomini e mezzi e attrezzature, e di servizi tecnicamente qualificati nell'intento di salvaguardare e proteggere la vita umana, i beni sia pubblici che privati. Tutto questo nel rispetto della normativa e di ogni altra disposizione legale e amministrativa in vigore.
 4. Per raggiungere i suoi scopi, i quali non hanno né potranno mai avere alcun fine di lucro o di speculazione, la Consulta potrà svolgere tutte quelle attività che si reputino opportune, compresa la pubblicità di notiziari e periodici, la ripresa, lo sviluppo, la proiezione di prodotti cinematografici, nonché l'utilizzazione in genere di mezzi e tecniche audiovisive.
 5. Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai volontari afferenti alle Organizzazioni aderenti. Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 3

Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) eventuali quote e contributi degli associati;
 - b) eredità, donazioni e legati;
 - c) contributi dello stato, delle regioni, di enti locali, di enti e istituzioni pubblici;
 - d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
 - e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - g) erogazioni liberali di associati e dei terzi;
 - h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi.
2. Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente non può essere ripartito tra i soci né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.
3. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno.
4. Al termine di ogni esercizio il Comitato direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 4

Patrimonio sociale

1. Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni mobili ed immobili che sono o diventeranno di sua proprietà e da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenza di bilancio.
2. Tutte le deliberazioni relative al patrimonio, acquisti ed alienazioni dei beni immobili, saranno di competenza dell'Assemblea, mentre acquisti ed alienazioni di beni mobili saranno di competenza del Consiglio Direttivo.
3. La perdita di qualifica di socio implica la rinuncia di ogni diritto sul patrimonio. Qualora, a seguito della perdita della qualifica di socio, sorgesse una qualsiasi controversia, su di essa giudicherà in modo inappellabile come arbitro ed amichevole compositore e senza formalità procedurali, un arbitro nominato di volta in volta dal Presidente del Tribunale dove ha sede l'Associazione.

Art. 5

Soci

1. Il numero degli aderenti è illimitato.
2. Sono membri dell'Associazione entità collettive, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e ad osservare il presente statuto. Possono essere soci persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico. Possono essere altresì soci persone giuridiche pubbliche o loro dirette emanazioni, esclusivamente in considerazione di particolari situazioni oggettivamente funzionali allo scopo istituzionale, in numero minoritario all'interno del corpo assembleare e senza che il Legale Rappresentante o suo delegato possa detenere posizione di direzione nell'ambito dell'Associazione.

Art. 6

Criteria di ammissione ed esclusione dei soci

1. L'ammissione a socio è subordinata:
 - a. alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati;
 - b. al seguente criterio: possono far parte della Consulta tutte le Organizzazioni iscritte nella sezione provinciale di Modena dell'Elenco Regionale del Volontariato di Protezione Civile.
2. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio direttivo. Sull'eventuale reiezione di domande, sempre motivata, si pronuncia anche l'Assemblea, acquisito il parere del Collegio dei Probiviri.
3. Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo che gli stessi avranno versato l'eventuale quota associativa.
4. La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione o scioglimento dell'organizzazione socia.
5. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione .
6. L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo per:
 - α) mancato versamento della eventuale quota associativa per 1 anno;
 - β) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - χ) persistenti violazioni degli obblighi statutari;
 - δ) perdita dei requisiti d'ammissione.
7. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto all'organizzazione socia gli addebiti che allo stessa vengono mossi,

consentendo facoltà di replica.

8. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. La quota sociale non è trasmissibile, né rivalutabile.

Art. 7

Doveri e diritti degli associati

1. I soci sono obbligati:

- a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
- c) a versare la quota associativa qualora fissata.

2. I soci hanno diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- c) ad accedere alle cariche associative, nei limiti di quanto previsto dall'art.5 del presente statuto;
- d) a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione della Consulta, con possibilità di ottenerne copia.

3. I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

Art. 8

Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio direttivo;

- c) il Presidente e i Vice Presidenti
 - d) La Segreteria
 - e) Il Collegio dei Revisori dei Conti
 - f) Il Collegio dei Probiviri
2. Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche può essere riconosciuto il rimborso delle spese sostenute, autorizzate e debitamente documentate.

Art. 9

L'Assemblea

1. L'Assemblea delle Organizzazioni, massimo organo della Consulta, può essere ordinaria e straordinaria ed è composta da tutte le Organizzazioni aderenti, attraverso un loro rappresentante.

Ogni singola Organizzazione aderente alla Consulta nomina, tra i propri associati:

- a) un rappresentante con diritto di voto (rappresentante effettivo);
- b) eventualmente, fino ad un massimo di due rappresentanti senza diritto di voto (rappresentanti supplenti), che assistono il rappresentante effettivo nei lavori assembleari.

Ai fini dell'esercizio del voto il rappresentante effettivo, in caso di assenza, potrà trasferire detto diritto ad uno dei due rappresentati supplenti mediante delega scritta.

2. L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:
- a) approva il bilancio consuntivo;
 - b) stabilisce la politica della Consulta;

- c) approva i programmi annuali e pluriennali di lavoro;
 - d) elegge i componenti del Consiglio direttivo, del Collegio dei probiviri e del Collegio dei revisori dei conti;
 - e) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
 - f) delibera l'esclusione dei soci;
 - g) esprime pareri e consulenze sui disegni di legge, regolamenti, piani programmi e organizzazione di Protezione Civile;
 - h) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo.
3. L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo, ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno cinque membri del Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.
4. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.
5. L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente, e in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno 30 giorni prima della data della prima riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima e dell'eventuale seconda convocazione.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i rappresentanti delle organizzazioni socie.

6. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione, da svolgersi in un giorno diverso da quello fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

7. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione, e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole da almeno tre quarti degli associati.

Art. 10

Il Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a quindici, eletti dall'Assemblea dei soci, fra i soci medesimi, oltre ad un rappresentante della Provincia di Modena, senza diritto di voto, con funzioni di raccordo e coordinamento con le attività di protezione civile e del sistema degli Enti locali.

I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consigliere che risulta assente tre volte consecutive senza giustificato motivo decade dall'incarico.

2. La rappresentatività in Consiglio Direttivo, tenuto conto degli ambiti di pianificazione di Protezione Civile, è disciplinata da apposito Regolamento.
3. Nel caso in cui per dimissione o altre cause, uno o più componenti del Consiglio direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio direttivo può

provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Consiglio.

Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere all'elezione di un nuovo Consiglio.

4. Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente, uno o più Vice-Presidenti e i membri della Segreteria.
5. Al Consiglio direttivo spetta di:
 - a. nominare il Presidente e i Vice Presidenti;
 - b. nominare i membri della Segreteria (compreso Segretario e Referente Amministrativo);
 - c. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - d. predisporre il bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea dei soci per l'approvazione;
 - e. deliberare sulle domande di nuove adesioni;
 - f. fissare le direttive generali delle attività per tutti i settori, con propria gestione o attraverso apposite commissioni;
 - g. deliberare misure ordinarie e straordinarie in riferimento e nel rispetto delle direttive generali dettate dalla Consulta sulle attività da svolgere;
 - h. vigilare su tutte le attività della Segreteria;
 - i. provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei Soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale se prevista;
 - j. elaborare eventuali proposte di modifica dello statuto dell'Associazione, da sottoporre all'Assemblea dei soci;
 - k. gestire tutte le questioni che non siano riservate alla competenza di altri

organi;

1. deliberare il regolamento elettorale e le sue variazioni.
6. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente, o, in caso di sua assenza, da un Vice-Presidente, e, in assenza di entrambi, per delega da un membro del Consiglio Direttivo.
7. Le sedute del Consiglio Direttivo sono aperte anche alla partecipazione attiva degli appartenenti alle Organizzazioni iscritte, ma non rappresentate da propri associati nel Consiglio Direttivo stesso, senza diritto di voto.
8. Il Consiglio Direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o a seguito di richiesta sottoscritta dai 2 Vicepresidenti o da almeno un terzo dei componenti il Consiglio. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di parità, la mozione viene considerata respinta
9. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno otto giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipino tutti i membri del Consiglio.
10. I verbali di ogni adunanza del Comitato Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 11

Il Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, con la partecipazione di almeno i 2/3 dei componenti il Consiglio stesso e a maggioranza dei presenti.
2. Il Presidente dura in carica 3 anni ed esercita le funzioni sino alla nomina del successore. Può ricoprire un numero massimo di 2 mandati consecutivi.
3. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano ai Vice-Presidenti o per delega a un membro del Consiglio Direttivo.
4. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e in caso d'urgenza, ne assume i poteri, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.
5. Al Presidente spetta di :
 - a) convocare e presiedere le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e della Segreteria e redigerne l'ordine del giorno.
 - b) avvalendosi del Segretario, redigere i processi verbali delle riunioni;
 - c) rappresentare la Consulta in tutte le sedi istituzionali;
 - d) vigilare sul rispetto del regolamento e sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dagli organismi della Consulta;
 - e) esercitare direttamente tutti i poteri conferitigli dall'accettazione della carica nelle situazioni di emergenza, in sua assenza tali poteri vengono esercitati da uno dei Vice Presidenti o per delega da un membro del Consiglio Direttivo;
 - f) presentare all'Assemblea della Consulta la relazione annuale sull'attività

svolta.

Art. 12

Vice presidenza

1. La Vice Presidenza è composta da due Vice Presidenti, nominati dal Consiglio Direttivo con la partecipazione di almeno i 2/3 dei componenti il Consiglio stesso e a maggioranza dei presenti. Oltre a sostituire il Presidente in sua assenza nell'esecuzione dei compiti e delle funzioni previste dal presente articolo, hanno anche compiti specifici organizzativi, tecnici e di controllo.

Art. 13

Segreteria

1. La Segreteria è formata da n. 5 componenti, compreso il Presidente e due Vice Presidenti, un Segretario e un Referente Amministrativo eletti dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri.
2. La nomina della Segreteria avverrà alla presenza di almeno 2/3 del Consiglio Direttivo e a maggioranza dei presenti.
3. La Segreteria dura in carica 3 anni.
4. Alla Segreteria spetta di deliberare con i poteri del Consiglio Direttivo sulle materie di competenza di questi, nel caso in cui si presentino caratteri d'urgenza e inderogabilità sottoponendole a ratifica del Consiglio Direttivo alla sua prima riunione.
5. Ai componenti il Consiglio Direttivo e a quelli della Segreteria non vengono riconosciuti compensi per l'attività svolta. Può essere loro riconosciuto solamente il rimborso delle spese vive, sostenute e opportunamente documentate, per missioni o attività autorizzate dalla Consulta

Art. 14

Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di n. 3 (tre) membri effettivi e n. 2 (due) supplenti, dura in carica 3 (tre) anni e tra i suoi componenti nomina un Presidente. Non possono essere eletti Revisori dei Conti i componenti il Consiglio Direttivo.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla l'amministrazione dell'Associazione e la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili. Partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio consuntivo.

Art. 15

Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri si compone di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, dura in carica 3 (tre) anni e elegge tra i propri componenti un Presidente.
2. Il Collegio dei Probiviri, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un organo dell'Associazione o di singoli Soci, valuta eventuali infrazioni statutarie compiute dai singoli Soci o dagli Organi dell'Associazione, proponendo i provvedimenti del caso al Consiglio Direttivo o all'Assemblea.
3. Il Collegio inoltre svolge funzioni arbitrali per la risoluzione di eventuali controversie fra gli organi dell'Associazione se concordemente richiesto dalle parti.

Art. 16

Commissioni ed esperti

1. Il Consiglio Direttivo per lo svolgimento dei suoi compiti e per la realizzazione di iniziative deliberate, può avvalersi della collaborazione di esperti o commissioni di esperti e di consulenze esterne attribuite e regolate con lettera di incarico che ne definisce gli aspetti tecnici ed economici di erogazione in ambito di: Formazione – Organizzazione – Sviluppo dell'operatività e professionalità dei volontari della Consulta.
2. Si specifica che il Consulente è persona (libero professionista) che non ricopre cariche elettive nel Direttivo all'interno della Consulta, e della sua organizzazione/gruppo se appartenente alla Consulta stessa.
3. Gli incarichi saranno commissionati dal Presidente o Vicepresidenti e concordati con il Direttivo.
4. Ogni quadrimestre il Presidente ed i Vicepresidenti insieme al Consulente relazioneranno al Consiglio direttivo sui progetti impostati, l'avanzamento dei lavori, i risultati ottenuti. Il Direttivo avrà potere decisionale in merito all'utilità o meno del proseguo dei rapporti di consulenza in essere.
5. Le proposte ed i progetti presentati dagli esperti o dalle commissioni verranno valutati dal Consiglio Direttivo, se favorevolmente accolte, saranno deliberate e messe in esecuzione.

Art. 17

Norma finale

1. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione si procederà alla liquidazione secondo le norme dettate dal codice civile. Dopo aver soddisfatto tutti i creditori e dedotte le spese di liquidazione, la parte restante

del patrimonio composta da: denaro contante, depositi, beni mobili ed immobili, sarà devoluto e destinato a fini di utilità sociale alla Provincia di Modena.

Art. 18

Rinvio e clausola di mediazione

1. Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia di associazionismo.

Per eventuali controversie tra gli associati, o tra questi e gli organi sociali o tra gli organi sociali, prima di qualunque ricorso alla giustizia ordinaria, sarà esperito un tentativo di conciliazione presso un organismo autorizzato ai sensi della vigente normativa.

Modena, li 19 Dicembre 2014

Il Segretario

Vanni Po

Il Presidente

Francesca Pistone